

Circolare del 23/02/2021

Oggetto: Investimenti in Start-up e PMI innovative, operativi i nuovi incentivi fiscali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2021 il Decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che disciplina le **modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis*** sugli investimenti nel capitale sociale in Start-up e PMI innovative. Il beneficio fiscale consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche** (Irpef) per i soggetti che **investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di Start-up e PMI innovative**.

Sono beneficiarie dell'investimento agevolato le Start-up o le PMI innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento agevolato può essere effettuato direttamente nel capitale sociale o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr).

L'investimento agevolato, ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre sugli aiuti *de minimis*, non può eccedere, per ciascun periodo di imposta, l'importo di:

- **100.000 euro** in una o più **start up innovative**, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;
- **300.000 euro** in una o più **PMI Innovative**, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena decadenza dal beneficio.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale sul soggetto investitore, l'impresa beneficiaria, prima dell'investimento, ha l'obbligo di compilare e presentare un'istanza in forma di dichiarazione sostitutiva e secondo il facsimile (Allegato A) accluso al decreto, con procedura esclusivamente

digitale sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” del Ministero dello Sviluppo economico.

Infine, il legislatore chiarisce che per gli investimenti effettuati nel 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio resta a Vostra completa disposizione.

Distinti Saluti

